Città metropolitana di Venezia

CITTA' DI VENEZIA

Città di Chioggia

Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia

Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia
per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e centro-meridionale

Determinazione N. 45 / 2025
Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE AD ATVO S.P.A. ALL'INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO ESTIVO 2025 DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'AMBITO DI UNITÀ DI RETE DEL VENETO ORIENTALE - LR 25/1998 ART.4 COMMA 2 LETTERA A) E ART.8 COMMA 2**

Il dirigente

Visti:

i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l'art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

iii la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

iv il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l'art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l'art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all'impegno delle spese e all'accertamento delle entrate;

v la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

vi il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;

vii i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

viii l'ordine di servizio n. 1/2024 del 22/03/2024, prot. n. 19499 con cui è stato individuato il dirigente del Servizio trasporti e autoparco quale responsabile del procedimento;

ix il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025, relativo al conferimento di incarichi di direzione nella macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, in particolare con attribuzione all'arch. Alberta Parolin dell'incarico di dirigente del Servizio Trasporti e Autoparco;

vista la deliberazione n. 22 del 20/12/2024, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di

previsione per gli esercizi 2025 – 2027 e aggiornato il documento unico di programmazione (DUP);

visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con particolare riferimento alla Sezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione", e alla Sottosezione "Programmazione per la prevenzione della corruzione", che prevede le misure:

- Mis. Z02: il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti;
- Mis Z10: assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del soggetto firmatario e del RdP;
- Mis Z20A: si dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario arch Alberta Parolin, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025;

visti:

i l'art. 4 comma 2 lettera a) della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 in materia di trasporto pubblico locale, che definisce i servizi minimi;

ii l'art. 8 comma 2 della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25, in particolare lett. a), in merito alle funzioni delegate alle province;

premesso che:

i la Regione con la D.G.R. n. 2048 del 19/11/2013 ha definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e di navigazione, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) con gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;

ii in data 10/12/2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Provincia di Venezia (oggi Città metropolitana di Venezia), Comune di Venezia e Comune di Chioggia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano;

iii con Delibera dell'Assemblea dell'Ente di Governo n. 14 del 12/10/2023 la citata convenzione è stata rinnovata per ulteriori 10 anni;

iv in data 10/12/2013 sono state sottoscritte le Convenzioni tra la Provincia di Venezia ed i Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di TPL;

viste:

i la DGR 2333/2013, con cui la Regione Veneto ha preso atto della convenzione sopra citata finalizzata alla gestione associata delle funzioni dei servizi di TPL ricadenti nel bacino veneziano, ed ha stabilito che l'Ente di governo costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo bacino territoriale ottimale ed omogeneo, la cui operatività è stata fissata a partire dal 01/01/2014;

ii la deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di governo n. 1 del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell'Ente di governo ai sensi dell'art. 18 della citata Convenzione;

iii la deliberazione n. 13 dell'Assemblea dell'Ente di governo del 15/12/2014 ha stabilito di affidare ad ATVO S.p.a. la gestione, in regime di concessione, dei servizi di TPL, per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale, mediante procedura di gara c.d. "a doppio oggetto";

visto il contratto di servizio stipulato con l'ATVO S.p.A. in data 30/06/2017, prot. n. 58111/2017, che regolamenta l'esercizio dei servizi minimi extraurbani nell'ambito dell'unità di rete del Veneto orientale e dei servizi urbani dei comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave, secondo quanto sancito dalle convenzioni sopra citate;

premesso che:

i la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;

ii l'atto organizzativo n. 17 che emana il provvedimento n. 19 del 24/07/2023, del Segretario Generale con cui è aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, ed ha indicato:

- il Servizio trasporti e autoparco, come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
- il dirigente dell'Area mobilità, Servizio trasporti e autoparco quale responsabile del procedimento;

preso atto della determinazione TPL n. 42 del 25/06/2025 di autorizzazione allo svolgimento del programma di esercizio estivo 2025 dei servizi minimi di trasporto pubblico locale nell'ambito di unità di rete del Veneto orientale;

vista l'istanza del 27/06/2025, prot. n. 2824, acquisita al protocollo C. m. 44499 del 30/06/2025, con la quale l'azienda ATVO S.p.A. chiede l'autorizzazione alla sospensione per il periodo estivo delle seguenti corse:

- tutte le corse di linea 62 "Lido di Jesolo – via Ca' Gamba – Jesolo centro" con validità feriale (n. 9 corse al giorno), a causa della scarsa frequentazione (mediamente circa 1,5 passeggeri per corsa); tale sospensione porta ad un minore percorrenza pari a 2.958,80 vettxkm;
- tutte le corse di linea 63 "Cortellazzo – via Colombo – Jesolo centro" con validità feriale (n. 3 corse al giorno di servizio integrativo del Comune di Jesolo), a causa della scarsa frequentazione (mediamente circa 0,67 passeggeri per corsa); tale sospensione porta ad un minore percorrenza pari a 972,40 vettxkm;
- una coppia di corse di linea 60 "Lido di Jesolo Autostazione – Piazza Faro" (alle ore 00.35 da Autostazione e alle ore 0.55 da Piazza Faro), a causa della scarsa frequentazione (mediamente circa 1 passeggero per corsa); tale sospensione porta ad un minore percorrenza pari a 824,60 vettxkm;

vista, inoltre, l'istanza del 27/06/2025, prot. n. 2823, acquisita al prot. C.m. 44501 del 30/06/2025, con la quale l'Azienda, su richiesta del Comune di Jesolo, allo scopo di soddisfare la forte domanda delle strutture ricettive in loco, chiede di riattivare parte del servizio estivo di linea 23 "Lido di Jesolo – Punta Sabbioni", nelle giornate di mercoledì e giovedì, nella misura di n. 3 corse sulla tratta via delle Batterie - Punta Sabbioni, e n. 4 corse sulla tratta Punta Sabbioni – via delle Batterie; la maggiore percorrenza generata ammonta a 1.386,00 vettxkm;

ritenuto opportuno autorizzare le modifiche al programma di esercizio, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi a carico del contratto in corso e che non risultino penalizzazioni all'utenza;

dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 30 giorni, al netto delle interruzioni del procedimento amministrativo (ex legge 7 agosto 1990, n. 241);

DETERMINA

1) di autorizzare l'azienda ATVO S.p.A., con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza IV Novembre 8, alle modifiche al programma di esercizio estivo 2025 dei servizi minimi di trasporto pubblico locale per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale, per tutto il periodo estivo, come specificato nella nota del 27/06/2025, prot. n. 2824, acquisita al protocollo C. m. 44499 del 30/06/2025, e nella nota del 27/06/2025, prot. n. 2823, acquisita al prot. C.m. 44501 del 30/06/2025, agli atti presso l'ufficio periferico dell'Ente di governo.

Le modifiche al servizio non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del contratto in corso e che non devono risultare penalizzazioni all'utenza.

Tutte le percorrenze non specificate in premessa al presente atto, rimangono invariate rispetto a quanto autorizzato con determinazione TPL n. 42/2025.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della sua comunicazione.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l’invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente